

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Stephanie Vigl
Rechtsanwalt - avvocato
Chiara Pezzi
Mitarbeiter – Collaboratori
Karoline de Monte
Thomas Sandrini

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Iwan Gasser

Circolare

numero:	52i
del:	2020-04-20
autore:	Andrea Tinti

A tutte le associazioni, gli enti e i Comuni interessati

Imposta sui Redditi IRPEF - Destinazione del 0,5 % - Rendicontazione delle somme percepite

Come noto¹, i soggetti interessati a rientrare tra i possibili beneficiari della ripartizione del cinque per mille IRPEF devono risultare iscritti in appositi elenchi². Ricordiamo³ che con un decreto ministeriale⁴ dell'anno 2016 erano state introdotte le seguenti previsioni normative in merito all'**erogazione e alla rendicontazione dei contributi del 5 per mille**. Si riepilogano qui di seguito tali previsioni e semplificazioni anche alla luce di quanto previsto in materia per i Comuni (vedasi punto 1.2.1 della presente circolare).

1 Indicazioni per i beneficiari dei contributi

Le indicazioni normative si riferiscono

- **alla pubblicazione degli elenchi** dei soggetti ai quali il contributo è stato erogato
- alle indicazioni sulla redazione e pubblicazione del **rendiconto** (con relazione illustrativa) delle somme ricevute, per assicurare la trasparenza e l'efficacia nell'utilizzazione delle somme ricevute
- **alle modalità e ai casi di recupero delle somme** erogate in caso di impiego del contributo erogato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario.

1.1 Pubblicazione dei beneficiari⁵

L'amministrazione erogatrice del contributo del 5 per mille competente (ad esempio il Ministero dell'interno, del lavoro, della salute ecc.) deve pubblicare entro 3 mesi dalla data di erogazione del contributo, in un'apposita sezione del proprio sito Internet gli elenchi dei soggetti ai quali il contributo è stato erogato, la data di erogazione ed il relativo importo.

1 Vedasi nostre circolari n. 39/2016, 36/2017, 40/2018 e 39/2019

2 DPCM 23.04.2010

3 Vedasi nostra circolare n. 36 del 24.03.2017

4 DPCM 7.7.2016

5 Nuovo art. 11-bis del DPCM 23.04.2010

1.2 Rendicontazione sulla destinazione delle somme ricevute⁶

I soggetti che ricevono il contributo del cinque per mille devono **redigere entro 1 anno** dalla ricezione delle somme un apposito rendiconto dal quale risulti con chiarezza e, anche a mezzo di una relazione illustrativa, **la destinazione delle somme ricevute**, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile presso il sito Internet delle Amministrazioni competenti⁷.

Il rendiconto deve contenere in ogni caso le seguenti informazioni minime:

- i dati identificativi del beneficiario del contributo (denominazione sociale, codice fiscale ecc.)
- l'anno finanziario cui si riferisce il contributo, la data di percezione e l'importo percepito
- indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario (incluse le spese per le risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi) dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario
- le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario
- l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per le realizzazioni di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Gli enti che hanno percepito contributi di importo **inferiore a Euro 20.000 non sono tenuti**, salva espressa richiesta dell'amministrazione finanziaria, **all'invio** del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.

Le Amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille sono tenute a **pubblicare** in apposita sezione del proprio sito web, **entro un mese** dalla ricezione, i rendiconti e le relazioni illustrative trasmessi dai soggetti ai quali è stato erogato il contributo⁸.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ad oggi pubblicato sul proprio sito Internet il **modello fac-simile**⁹ con le relative istruzioni da utilizzare per la redazione del rendiconto da parte degli enti e delle associazioni del volontariato che hanno ricevuto contributi da tale Ministero (ovvero se tale Ministero è competente per l'erogazione dei contributi medesimi). Per gli enti ovvero le associazioni del volontariato (tra le quali rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche) il rendiconto deve ad esempio¹⁰ essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC¹¹ completo della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante. E da ritenere tuttavia che il Ministero citato e le altre Amministrazioni erogatrici del contributo potrebbero pubblicare prossimamente ulteriori modelli fac-simile di rendiconto.

1.2.1 Rendicontazione sulla destinazione delle somme ricevute per i Comuni

Il ministero ha specificato¹² che le somme erogate a titolo di 5 per mille dell'Irpef agli Enti locali devono essere utilizzate **entro un anno dalla data di ricezione** delle stesse da parte degli enti interessati. La data di ricezione è stabilita **all'inizio del secondo mese** dell'avvenuta liquidazione dell'importo da parte della Direzione Centrale della Finanza Locale. Questo

6 Modifica al comma 1, art. 12 DPCM 23.04.2010

7 ovvero quelle che hanno erogato le somme del cinque per mille (ad esempio il ministero del lavoro, dell'interno, della salute ecc.)

8 Nuovo art. 12-bis DPCM 23.4.2010

9 <http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Modulistica.aspx> – Sezione: „5 per mille, richiesta di iscrizione“

10 Vedasi a tale riguardo le note in calce al modello fac-simile di rendiconto

11 rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it

12 Art. 4 del Decreto del 16 febbraio 2018 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza locale

considerato che il termine di ricezione del contributo altrimenti sarebbe diverso per ciascun comune.

Il Ministero dell'interno pubblica sul proprio sito le liste dei Comuni percettori delle somme¹³.

1.2.1.1 Comuni che hanno ricevuto somme pari o superiori a 20.000 Euro

Le ultime disposizioni del Ministero in tema di rendicontazione e relazione illustrativa delle somme corrisposte a titolo di 5 per mille sono state fornite mediante una Circolare¹⁴. I Comuni che hanno percepito **somme pari o superiori a 20.000,00 Euro** devono a tale fine compilare un modello esclusivamente con modalità informatica¹⁵ che deve essere firmato digitalmente dal Responsabile del servizio finanziario, dal Responsabile dei servizi sociali e dall'Organo di revisione economico-finanziario. Lo stesso deve inoltre essere inviato, a pena di decadenza, esclusivamente con **modalità telematica**¹⁶ entro trenta giorni successivi al periodo di utilizzo delle risorse finanziarie, come definito qui sopra.

1.2.1.2 Comuni che hanno ricevuto somme inferiori a 20.000 Euro

I comuni che sono stati destinatari di somme a titolo di cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche **inferiori a 20.000,00 euro** continueranno invece a compilare il modulo cartaceo¹⁷ e a conservarlo presso le proprie sedi per eventuali controlli da parte delle Amministrazioni competenti.

Si consiglia comunque di consultare il sito del Ministero prima di compilare il rendiconto ovvero la relazione per eventuali aggiornamenti.

1.3 Recupero dei contributi non spettanti

In base alla normativa attualmente in vigore, integrata dalle novità¹⁸ introdotte con il decreto citato nelle premesse della presente circolare, i contributi erogati sono recuperati qualora:

- l'erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali
- venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario
- le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione
- gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a Euro 20.000 non trasmettano il rendiconto e la relazione alla competente Amministrazione
- gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a Euro 20.000 non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta
- a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio

l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime.

L'Amministrazione competente previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo, qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali, trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria.

13 Si veda a titolo di esempio le assegnazioni disposte nell'ente pagina internet del Ministero dell'Interno: Si veda a titolo di esempio le assegnazioni disposte nell'anno 2019 sul sito internet del Ministero dell'Interno: [link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/irpef-5-per-mille-assegnazioni-disposte-nell'anno-2019](https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/irpef-5-per-mille-assegnazioni-disposte-nell'anno-2019)

14 Circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 30.5.2019 - vedasi il seguente [link: https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-012-finloc-30-05-2019.pdf](https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-012-finloc-30-05-2019.pdf)

15 Vedasi le istruzioni impartite con: Circolare n. 4 del 14 marzo 2017 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno scaricabile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-010-finloc-12-03-2018_0.pdf

16 tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBL, altri certificati) accessibile dal sito internet alla pagina dait.interno.gov.it/finanza-locale,

17 Il modulo proposto originariamente era quello di cui alla Circolare n. 4 del 14 marzo 2017 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno; L'ultimo modulo proposto è invece stato pubblicato dal Ministero con la circolare del 30.5.2019 (vedasi nota n. 14)

18 Nuovo Art. 13 DPCM 23.04.2010 introdotto dal DPCM 7.7.2016

Il recupero comporta per il beneficiario l'obbligo di riversare all'Erario, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ISTAT oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. A seguito della modifica operata è previsto espressamente che gli interessi vanno calcolati a decorrere dalla data di erogazione del contributo.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

